



CIRCOLARE N. 155

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, 29 settembre 2011

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi
Ufficio 11° - Bingo

Prot. n. 2011/ 37903/BNG

**Ai Concessionari
della gestione
del gioco del Bingo
=LORO SEDI=**

**Agli Uffici regionali e
Sezioni distaccate
dell'AAMS
=LORO SEDI=**

OGGETTO - Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni: disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in attuazione del Piano straordinario contro le mafie.

In relazione a quanto comunicato con la circolare n. 128 del 21 luglio 2011 (prot. n. 2011/29302/giochi/BNG) concernente l'oggetto, sono pervenuti da parte di alcuni concessionari quesiti ed obiezioni in merito all'applicabilità, al settore del gioco del Bingo, delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, sul presupposto che per il gioco del bingo non vi siano pagamenti effettuati dall'ente pubblico concedente in favore del soggetto concessionario.

Al riguardo, tenuto conto di quanto peraltro acclarato nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emanata dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture recante le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si evidenzia che la ratio della legge n. 136/2010 è di tracciare i flussi finanziari generati dalle commesse pubbliche, ivi compreso l'esercizio delle attività relative al gioco del Bingo attribuito in concessione a privati e per il quale viene comunque riconosciuto al concessionario un compenso pari all'incasso lordo, dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, la somma da distribuire in premi e la quota spettante all'affidatario del controllo centralizzato del gioco di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 così come variati, in via sperimentale fino al 31.12.2011, dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti di proroga.

Di conseguenza, anche ai concessionari della gestione del gioco del Bingo è applicabile la tracciabilità ai pagamenti diretti agli operatori economici facenti parte della filiera.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni, interpretative ed attuative del citato art. 3 della legge n. 136/2010, contenute nell'art. 6 del decreto legge n. 187/2010, convertito dalla legge n. 217/2010, le convenzioni di concessione già stipulate alla data del 7 settembre 2010 si intendono automaticamente integrate, ai sensi



dell'articolo 1374 del codice civile, con le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dai commi 8 e 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

Analogamente devono interdersi automaticamente adeguati i contratti stipulati dai concessionari con gli operatori della filiera ovvero con terzi a qualsiasi titolo interessati alle attività di raccolta del gioco.

Per quant'innanzi, ai sensi della normativa di cui alla ripetuta legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i concessionari del gioco del Bingo sono tenuti:

- ad utilizzare per i movimenti finanziari che afferiscono all'esercizio delle attività oggetto di concessione uno o più conti correnti bancari o postali ad essi dedicati, anche se non in via esclusiva;
- ad inviare ad AAMS apposita comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, avente ad oggetto gli estremi identificativi del conto o dei conti dedicati ed i dati identificativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sono delegati ad operare sui medesimi; il concessionario dovrà comunicare ogni modifica in relazione ai dati trasmessi;
- ad effettuare i movimenti finanziari relativi all'esercizio delle attività oggetto di concessione esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;
- a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici già comunicato con la circolare n. 128 del 21 luglio 2011 (prot. n. 2011/29302/giochi/BNG): **CIG 30347903EE**;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio del gioco del Bingo, oggetto di concessione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e successivi modificazioni ed integrazioni;
- a dare immediata comunicazione ad AAMS ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si evidenzia che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla richiamata legge n. 136/2010, costituisce causa di decadenza dalla concessione e che all'inosservanza degli obblighi di tracciabilità consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.



6 della stessa legge n. 136/2010 secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.

Infine, sono pervenuti quesiti, per le vie brevi, da parte di alcuni concessionari della gestione del gioco del Bingo in merito all'applicabilità, alle operazioni di pagamento dei premi, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dell'art. 3, comma 3, che dispone: *“Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego dei contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.”*.

Al riguardo, fermo restando il divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori ad €2.500,00 sancito dall'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) così come recentemente modificato dal decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148, si ritiene che la disposizione contenuta nell'art. 3 della legge n. 136/2010 non possa trovare applicazione alle operazioni di pagamento dei premi del gioco del Bingo, sia sotto il profilo logico-giuridico in quanto il giocatore, quale utente finale, non può essere considerato operatore economico facente parte della filiera relativa all'appalto pubblico per la gestione del gioco, sia sotto il profilo pratico in considerazione della numerosità dei premi, peraltro anche di esiguo importo, assegnati nelle partite del Bingo.

Da ultimo, relativamente al pagamento del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato del gioco del Bingo da effettuarsi esclusivamente mediante il modello F24 Accise, si ritiene che non sia necessario, per il momento, indicare il CIG e, qualora si dovesse provvedere ad inserire un campo apposito su tale modello di pagamento, ne sarà data comunicazione ai concessionari.

La presente sarà pubblicata sul sito istituzionale www.aams.gov.it.

IL DIRIGENTE
f.to *Mario LOLLOBRIGIDA*